SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1032)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LEPRE, SIGNORI, DI NICOLA, SCAMARCIO e RECUPERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1980

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un nuovo codice penale militare di pace

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza di una radicale revisione del codice penale militare di pace e del suo adeguamento alla Costituzione repubblicana è divenuta ancora più pressante dopo l'emanazione della legge recante norme di principio sulla disciplina militare, legge che ha reso del tutto evidente il contrasto tra la spinta al rinnovamento di istituti e complessi normativi ed un ordinamento penale che risale al lontano 1941.

I proponenti non ritengono di dovere al riguardo attardarsi in un discorso già noto e da tutti accettato e intendono piuttosto dar conto delle ragioni contingenti che li hanno spinti alla elaborazione di un loro disegno di legge per delegare il Governo alla riforma. Tali ragioni sono da ricercarsi nella disponibilità dichiarata dal Ministro della difesa, nel recente dibattito presso la 4ª Commissione del Senato sulle comunicazioni da lui rese sugli indirizzi di politica militare, ad iniziare presso questo ramo del Parlamento l'esame di disegni di legge tendenti alla riforma dell'ordinamento penale militare di pace, ancora prima che il Governo stesso metta a punto e presenti un proprio testo che tenga luogo del disegno di legge governativo n. 1255 presentato al Senato il 13 giugno 1978 e decaduto per la anticipata fine della legislatura.

Essendo pendente al momento il solo disegno di legge dei senatori Tropeano ed altri (atto Senato n. 551) che ha riproposto essenzialmente il testo dell'anzidetto disegno di legge n. 1255, è parso utile ai proponenti, nell'esame che sta per avviarsi e in attesa dell'annunziata iniziativa del Governo, affiancarlo con un altro testo organico che offrisse immediatamente alla meditazione dei senatori le proposte, per alcuni aspetti differenti, dei Gruppi socialisti, le quali si sono tradotte tra l'altro, sin dall'inizio della legislatura, in disegni di legge presentati alla Camera dai deputati Accame ed altri (atti Camera nn. 47 e 48).

Fondamentale peculiarità del disegno di legge che si accompagna è quella di delegare il Governo non ad una revisione novellistica del codice penale militare di pace, bensì alla emanazione di un nuovo codice; e ciò non tanto per l'esigenza tecnica comunque connessa di riesaminare tutti gli articoli del codice per coordinarli con quelli

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

modificati o aggiunti, dando loro una numerazione progressiva, quanto per corrispondere ad una scelta politica, dovendo il legislatore indicare non solo i criteri di revisione radicalmente innovativa ma anche quelli di utilizzazione di istituti e figure di reato esistenti, nello spirito di un mutamento profondo e democratico di tutta la vita militare.

La predetta scelta consacrata nell'articolo 1 del disegno di legge trova riscontro in una più organica distribuzione dei criteri di cui all'articolo 2. Essi riguardano, dal numero 1) al numero 9), l'impostazione e la parte generale del nuovo codice. Si mantiene il principio di complementarità rispetto ai codici comuni. Modifiche notevoli in rapporto al disegno di legge governativo della scorsa legislatura sono nei numeri 2) (il criterio solo soggettivo della determinazione dei limiti di applicabilità della legge penale militare è integrato dall'indicazione dei termini iniziale e finale del periodo del servizio, superandosi in tal modo perplessità in ordine a reati commissibili prima della effettiva incorporazione — quale la mancanza alla chiamata alle armi — o in momenti di assenza dal servizio), 5) (si limita il principio della inescusabilità all'ignoranza per colpa per quanto riguarda le disposizioni sul reclutamento e si rende possibile — rispetto al testo del disegno di legge n. 1255 — l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 47 del codice penale comune nel caso di erronea conoscenza di disposizione di legge non penale e non attinente alla disciplina) e 7 (si introduce come attenuante comune la provocazione).

Riguardano invece la parte speciale del nuovo codice e in particolare la ristrutturazione delle figure criminose i numeri da 10) a 15). A parte l'indicazione generale contenuta nel numero 10), novità di rilievo sono contenute nei numeri 11) (esclusione dal reato di insubordinazione dei fatti commessi a causa di funzioni politiche, amministrative o giudiziarie esercitate dal superiore) e nel successivo numero 16) (che intende incoraggiare il ritorno o la presentazione spontanea dei militari con un mezzo più efficiente di quello rappresentato dalla vigente attenuante applicabile nei casi in cui l'assenza non superi i quindici giorni).

Nel numero 17) si fa riferimento alla disciplina penale comune per quanto attiene ai limiti minimi e massimi delle pene. Non si è ritenuto opportuno prescrivere la statuizione di pene alternative alla detenzione per le difficoltà e l'incertezza che la migliore dottrina penalistica ha incontrato negli ultimi anni nella loro concreta individuazione.

Gli ultimi numeri dell'articolo 2 e l'articolo 3 contengono innovazioni di minore rilievo a quanto già previsto nel citato disegno di legge governativo della scorsa legislatura.

Nell'articolo 3 si è ritenuto opportuno integrare la commissione consultiva con un ufficiale generale da designarsi dal Ministro della difesa e con un professore universitario di diritto penale da designarsi dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I proponenti del presente disegno di legge si augurano di aver offerto un valido contributo al Senato ai fini dei lavori, che stanno per essere avviati, sulla riforma del codice penale militare di pace.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un nuovo codice penale militare di pace.

Art. 2.

Il codice penale militare di pace deve attuare i princìpi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali stipulate dall'Italia, relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso deve in particolare informarsi ai criteri che seguono:

1) mantenere il carattere di complementarità rispetto al codice penale e al codice di procedura penale;

2) prevedere l'applicazione della legge penale militare nei confronti dei militari che prestino servizio alle armi, dal momento previsto per la loro presentazione a quelle del congedo, con esclusione di altri salvo il caso di concorso di estranei in reato militare e quanto stabilito nel numero successivo;

3) per i militari in congedo illimitato limitare l'applicazione della legge penale militare di pace ai soli casi di insubordinazione o abuso di autorità commessi a causa del servizio prestato, entro un breve e determinato periodo di tempo dal congedamento, e di automutilazione o simulazione di infermità seguiti da richiamo alle armi;

4) includere nella nozione di reato militare, ovvero nelle descrizioni della parte speciale del codice, ogni violazione della legge penale comune, costituente delitto perseguibile di ufficio, commessa da militare a danno del servizio, dell'Amministrazione militare o a danno di altri militari, purchè

in luogo militare o a causa del servizio militare, o contro l'Amministrazione della giustizia militare nel corso di un procedimento penale militare;

5) prevedere che il militare non possa invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri derivanti da disposizioni sulla disciplina militare ovvero l'ignoranza, per colpa, di quelli che derivano da disposizioni sul reclutamento;

6) in tema di esimenti generali, comprendere, accanto all'adempimento di un dovere, anche l'esercizio di un diritto e riportare alla disciplina comune la difesa legittima;

7) prevedere come attenuante comune la provocazione, facendo salve, nella parte speciale, differenti diminuzioni di pena, in misura uguale, per i reati di insubordinazione ed abuso di autorità;

8) modificare per il tempo di pace le norme riguardanti il differimento della pena per reati comuni, in modo da evitare gravi sacrifici delle ragioni di giustizia alla esigenza di continuità del servizio militare, e le norme riguardanti la sostituzione di pene comuni con reclusione militare, anche in caso di concorso di pene, in modo da riservare la reclusione militare unicamente ai reati militari;

9) parificare la posizione di tutti i militari forniti di grado ai fini della rimozione dal grado e della pena accessoria che accompagna l'espiazione della reclusione militare;

10) a parte quanto specificamente previsto nei numeri successivi, rivedere le vigenti figure criminose adeguandole ai fondamentali princìpi stabiliti nella legge recante norme di principio sulla disciplina militare, la quale garantisce a tutti i militari la pari dignità e l'esercizio di ogni diritto costituzionale, salvo le limitazioni imposte dalle esigenze speciali dell'ordinamento militare;

11) eliminare la distinzione tra insubordinazione verso superiore ufficiale e insubordinazione verso superiore non ufficiale ed escludere dalla nozione del reato il fat-

to commesso a causa di funzioni politiche amministrative o giudiziarie esercitate dal superiore;

12) allineare al massimo le pene fra le ipotesi di insubordinazione e quelle di abuso di autorità;

13) escludere dalla nozione di ammutinamento i casi diversi dalla disobbedienza collettiva ad un ordine espresso;

14) escludere dalla nozione di rivolta i casi diversi dalla disobbedienza collettiva di militari armati;

15) ristrutturare le ipotesi di sedizione militare come comportamenti collettivi, e anche come comportamenti individuali idonei a promuovere un comportamento collettivo, caratterizzati da ribellione ed ostilità verso le autorità militari o verso le istituzioni, allo scopo di turbare il normale svolgimento della disciplina, escludendo ipotesi consistenti unicamente nel modo di esercitare un diritto;

16) prevedere la facoltà del giudice, nel caso di reato di diserzione per allontanamento o per mancato rientro nel termine prefisso ovvero di reato di mancanza alla chiamata alle armi commessi da militari di leva, di sospendere il procedimento sino al termine del servizio militare qualora il militare si costituisca spontaneamente non oltre un mese e di dichiarare quindi estinto il reato se questi adempia ad obblighi di leva senza riportare alcuna condanna per reato militare;

17) aggiornare, nella specie e nella misura, le pene per tutti i reati militari compresi nel codice vigente, uniformandosi nei limiti minimi e massimi a quanto previsto dal codice penale comune;

18) uniformare il processo penale militare al processo penale comune nelle parti in cui la specialità dell'ordinamento e della materia non imponga una diversa disciplina, fermi i punti indicati nei numeri seguenti;

19) abrogare le norme sulla competenza e sul funzionamento dei tribunali militari di bordo;

20) riesaminare le disposizioni concernenti le funzioni di polizia giudiziaria mi-

litare e lasciare ai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto le funzioni di polizia giudiziaria militare per casi particolari connessi a speciali esigenze di servizio;

21) istituire il pieno giudizio di appello;

22) istituire il ricorso ad una sezione specializzata della Corte di cassazione, cui partecipino magistrati militari, in relazione all'articolo 111 della Costituzione;

23) disciplinare l'istituto della connessione tra i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare, ponendo come regola la separazione dei giudizi, senza deroga di competenza, e come eccezione la riunione, ordinata dalla Cassazione, presso il giudice ordinario.

Art. 3.

Le norme delegate saranno emanate con un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro, udito il parere di una commissione composta di cinque senatori e di cinque deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, di due magistrati ordinari nominati dalla Commissione per il personale della magistratura militare, di un ufficiale generale designato dal Ministro della difesa e di un professore ordinario di diritto penale di università designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La commissione sarà assistita da una segreteria costituita dal Ministro della difesa.